

# **BGer 1P.495/2006 vom 16. Februar 2007**

Bundesgericht, 2007-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.495\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.495_2006)

FR: TF 1P.495/2006 du 16 février 2007

IT: TF 1P.495/2006 del 16 febbraio 2007

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l' art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

### **E. 1.2**

Poiché le censure sollevate sono diverse, non si giustifica di congiungere per il giudizio questa causa con quella avviata dai proprietari del fondo confinante part. n. 195 (causa 1P.496/2006).

### **E. 1.3**

Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale e per quanto sia fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

### **E. 1.4**

Sotto il profilo dell' art. 88 OG , il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini ( DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa ( DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il vicino può inoltre censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o l' art. 29 Cost. gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Egli non è però legittimato, attraverso l'invocazione delle garanzie procedurali, a sottoporre al giudice l'esame di questioni di merito, come è il caso per l'apprezzamento delle prove, o a fare valere che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente dal profilo materiale: il giudizio su tali aspetti non può infatti essere distinto da quello sul merito ( DTF 118 Ia 232 consid. 1a).

### **E. 1.5**

Secondo i principi dedotti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio

impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali ( DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Nella misura in cui adducono genericamente un'insufficiente valutazione della situazione da parte dell'autorità cantonale e la mancata esplicita indicazione da parte degli istanti dell'altezza della nuova costruzione, i ricorrenti non si confrontano con gli accertamenti e le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato e con le risultanze dei piani di costruzione, spiegando perché sarebbero violati i loro diritti costituzionali. Le censure disattendono in gran parte le citate esigenze di motivazione e sono quindi inammissibili. Il gravame è parimenti inammissibile laddove essi fanno riferimento alla questione dei posteggi e a procedure che esulano dal giudizio impugnato e che non possono quindi nemmeno essere oggetto della causa in esame.

### **E. 2.1**

I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una violazione del diritto di essere sentito per non avere esperito un sopralluogo, che a loro giudizio avrebbe consentito di valutare l'opportunità e l'entità della parziale demolizione dell'edificio sub B sulla particella dedotta in edificazione. Sostengono, in particolare, che la rimozione prevista sarebbe troppo importante e non terrebbe sufficientemente conto del vincolo di mantenimento che grava sull'edificio. Ritengono che una demolizione minore, che permetta di staccare il manufatto di soli 1,20 m circa dall'edificio contiguo, basterebbe per recuperare la facciata sud dell'abitazione principale.

### **E. 2.2**

Con tali argomentazioni i ricorrenti rimettono però sostanzialmente in discussione la valutazione dei giudici cantonali riguardo alla conformità dell'intervento di demolizione sotto il profilo dell'art. 12 cpv. 2 delle norme di attuazione del PPNV. Essi criticano quindi il merito del giudizio impugnato senza però esserne legittimati, poiché tale intervento, che riguarda peraltro un manufatto situato sul lato opposto della particella n. 196 rispetto al confine con il loro fondo, non tocca i loro interessi di proprietari vicini. I ricorrenti prospettano del resto motivi di natura essenzialmente estetica, che a loro volta non li colpiscono nei loro interessi giuridicamente protetti ( DTF 118 Ia 232 consid. 1b).

### **E. 2.3**

È comunque senza incorrere nell'arbitrio che la Corte cantonale, in considerazione dei piani di costruzione e della documentazione fotografica agli atti, da cui risultano in modo sufficientemente chiaro sia le caratteristiche dei luoghi, sia la situazione degli edifici, sia la portata del progetto, ha rinunciato ad esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello eseguito nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato.

### **E. 3.1**

I ricorrenti ritengono che la circostanza secondo cui la licenza edilizia è stata confermata dalla Corte cantonale sulla base di una motivazione in parte diversa da quella del Consiglio di Stato giustificava l'esperimento di un sopralluogo alla presenza delle parti e doveva essere considerata ai fini dell'accollamento della tassa di giustizia.

### **E. 3.2**

Il diritto di essere sentito non conferisce tuttavia di principio a una parte né la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in generale, di pronunciarsi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità ( DTF 132 II 485

consid. 3.2). Una simile esigenza deve essere ossequiata solo quando l'autorità prevede di fondare la propria decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente supporre la pertinenza ( DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii). Ora, nel caso in esame, le basi legali su cui la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio erano già in discussione nel procedimento ricorsuale dinanzi al Governo e le parti hanno avuto più volte la possibilità di pronunciarsi sulle disposizioni applicabili e sulla loro interpretazione ( DTF 132 II 485 consid. 3.4 e rinvio). Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , la critica deve pertanto essere disattesa.

### **E. 3.3**

Manifestamente infondata appare infine anche l'accennata contestazione della tassa di giustizia, posta dalla Corte cantonale a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'000.--. Premesso ch'essi non fanno esplicitamente valere l'applicazione arbitraria dell'art. 28 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, che disciplina questa materia, la decisione di condannarli al pagamento della tassa di giustizia non è certo manifestamente insostenibile ove si consideri la loro totale soccombenza.

### **E. 4**

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti ( art. 156 cpv. 1 OG ), che rifonderanno ai resistenti, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.